

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento

Roma, 10/02/97

Prot. n.533471

**LETTERA  
CIRCOLARE**

**OGGETTO:** Colloqui visivi e telefonici dei detenuti collaboratori di giustizia

La posizione processuale del detenuto collaboratore di giustizia comporta necessariamente delle problematiche di gestione, in virtù delle peculiari esigenze trattamentali connesse a tale "status".

Tant'è vero che l'art.13 ter, ult. comma, D.L15.1.1991 n.8, conv. in legge 15.3.1991 n.82, ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili ai detenuti ammessi o da ammettere allo speciale programma di protezione.

Nelle ++more dell'emanazione di tale decreto, appare evidente la necessità di affrontare le difficoltà operative rappresentate da numerose Direzioni di Istituti penitenziari, che gestiscono collaboratori di giustizia.

In particolare, hanno costituito oggetto di numerosi quesiti da parte delle Direzioni le modalità di attuazione della disciplina dei colloqui visivi e telefonici.

Le problematiche sono emerse a seguito di provvedimenti autorizzativi delle AA.GG. contenenti disposizioni peculiari giustificate da esigenze di sicurezza, riservatezza o, comunque, da problemi strettamente connessi alla posizione di collaboratore di giustizia del detenuto.

In primo luogo, va precisato che la disciplina vigente non può subire deroghe e dovrà trovare puntuale applicazione, tenendo conto delle esigenze specifiche dei detenuti che rivestono tale posizione processuale.

Affermato tale principio di diritto, che appare fondamentale in un sistema applicativo ed ermeneutico della normativa in esame, si procede ad esaminare le problematiche prospettate, enucleando il seguente schema:

- 1) Autorizzazioni per colloqui visivi e telefonici rilasciati dal P.M., in luogo dell'A.G. giudicante, su delega della stessa, sul presupposto della necessità di riservatezza nella gestione del detenuto collaboratore di giustizia, che non può essere garantita dagli altri uffici giudiziari.

La normativa vigente non prevede la possibilità di delega; per le ragioni indicate, da parte dell'A.G. competente ad altra A.G. per provvedimenti di qualsiasi natura.

Ne consegue che l'autorizzazione rilasciata dal P.M. non ha alcun effetto, per difetto assoluto di competenza, tranne nell'ipotesi in cui risulti espressamente confermata dall'A.G. competente.

## 2) Autorizzazioni per telefonate con A.G. o personale di P.G.

I colloqui telefonici sono previsti di regola, per garantire al detenuto il mantenimento dei rapporti con i familiari, nei limiti indicati dall'art. 37, c.1, D.P.R. 431/76.

Tali limiti possono essere superati soltanto in presenza di particolari e gravi motivi di urgenza che non consentano di effettuare utilmente la necessaria comunicazione attraverso colloqui visivi o corrispondenza epistolare ( art. 37 c.3 cit. D.P.R. )

La corrispondenza con persone diverse dai familiari può essere consentita quando vi siano eccezionali motivi di urgenza ( c.4 cit. art.).

Se, in una prima valutazione, può sembrare difficile far rientrare in tale ultima fattispecie normativa la possibilità di colloqui telefonici con l'A.G. (in particolare il P.M.) o con la P.G., sul presupposto che la disposizione in esame non contempla le esigenze investigative, non si può, però, escludere che la peculiarità della posizione del detenuto collaboratore di giustizia possa comportare esigenze esistenziali anche connesse a problemi di sicurezza, che giustifichino una urgente comunicazione con le autorità indicate.

In tali casi il provvedimento autorizzativo di corrispondenza telefonica con il P.M o personale di P.G., emesso dall'Autorità competente, dovrà trovare puntuale esecuzione, semprechè risultino adeguatamente specificate le ragioni che lo sorreggono.

L'obbligo rigoroso di motivazione ( peraltro, previsto, in via generale, dal comma 9 del citato articolo ) si impone anche perché risulti attestato, dall'Autorità autorizzante, che si versi fuori dall'ipotesi di colloqui investigativi.

## 3) Autorizzazione preventiva e permanente per colloqui visivi e telefonici a carattere straordinario.

L'art.35, c. 10 Cit. D.P.R., prevede per i colloqui visivi una disposizione corrispondente a quella, suesposta, di cui all'art. 37 c.3 cit. D.P.R.: "Ai soggetti gravemente infermi, ovvero quando ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti."

La previsione di colloqui visivi e telefonici a carattere straordinario e, quindi, rispondenti ad esigenze contingenti ed eccezionali dovrebbe, di per sé, escludere un'autorizzazione preventiva e permanente.

Al riguardo, però, va osservato che può verificarsi, nella pratica, che la situazione eccezionale sia prevedibile ed il lasso di tempo necessario per ottenere l'autorizzazione "ad hoc" possa vanificare il soddisfacimento delle esigenze cui la stessa è strumentale.

Di conseguenza, deve ritenersi ammissibile, anche se con la dovuta cautela, la possibilità di autorizzazioni preventive riferite a situazioni contingenti e temporalmente circoscritte.

Si tratterà di ipotesi eccezionali comunque delineate in provvedimenti autorizzativi corredati da motivazione adeguata.

## 4) Autorizzazione a corrispondenza telefonica con utenze cellulari.

Restano confermate le disposizioni già impartite, in via transitoria, con lettera circolare 575179 del 3.8.1996 di questo Ufficio.

- 5) Autorizzazione ad effettuare telefonate con la precisazione che le stesse non devono essere conteggiate. L'art. 37 D.P.R. 431/76 prevede, in via generale, al primo comma, i limiti entro i quali i detenuti possono effettuare telefonate.. Al secondo e terzo comma sono contemplate ipotesi straordinarie. E' superfluo sottolineare che la specificazione dell'A.G. potrà avere valore soltanto nella ipotesi in cui si riferisca a telefonate che abbiano il carattere della straordinarietà, rientrando nelle ipotesi previste dai commi indicati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO